

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MEDIAZIONI IN VIA TELEMATICA

Approvato dal COA di Treviso in data 04/05/2020

Visto l'art. 83, comma 20 bis, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successivamente modificato dal D.L. 30.04.2020 n. 28, visto il protrarsi della situazione di emergenza connessa al COVID-19, attesa l'impossibilità di tenere gli incontri di mediazione presso le aule messe a disposizione dal Tribunale e/o presso la sede del Consiglio dell'Ordine, è stato approvato dal COA di Treviso, nella seduta del 4 maggio 2020, tenutasi in via telematica, il seguente regolamento per le mediazioni da tenersi da remoto e da valersi dall'11 maggio al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico di mediazione si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Caratteristiche ed accesso al Servizio di mediazione telematica.

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per il periodo dall'11 maggio al 31 luglio 2020, e salvo successive proroghe, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e della sicurezza delle comunicazioni.

Il servizio telematico permetterà agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione.

L'utilizzo di questo servizio può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda a mezzo pec, alla sottoscrizione del verbale.

L'utilizzo del servizio telematico da utilizzare verrà deciso di volta in volta dal singolo mediatore il quale avrà cura di utilizzare piattaforme di videocollegamento che offrano sufficienti standard di diffusione e sicurezza, oltre alla possibilità per il mediatore

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24/01/2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al nr. 195

stesso di eseguire sessioni separate con ciascuna parte, condividere documenti, gestire documenti riservati, ecc. e ciò eventualmente anche a mezzo fax, e-mail ecc...

L'effettuazione dell'incontro in modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti collegate sono tutte d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso,

di cui si deve dar conto nel verbale.

Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte durante l'incontro di mediazione.

Svolgimento dell'incontro di mediazione e conclusione.

Il mediatore da innanzitutto atto nel verbale che l'incontro di mediazione avviene in via telematica e che le parti hanno manifestato esplicitamente il loro consenso.

L'incontro di mediazione avviene all'interno di una "stanza virtuale", creata ad hoc dal mediatore, che consente l'accesso in webconference esclusivamente ai partecipanti.

Le parti, all'interno di sessioni riservate, hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderino non sia resa nota alla controparte e ciò anche a mezzo fax, e-mail ecc...

Le parti e il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria dell'Organismo, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni che verranno poi comunicate di volta in volta dal mediatore alle parti.

L'incontro si svolgerà secondo le modalità indicate dal mediatore.

Durante l'incontro il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti e tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso
Organismo di Mediazione Forense

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24/01/2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al nr. 195

In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti risultante dal verbale, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.

Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza.

Verbali e accordi vanno redatti dal mediatore nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente alle parti. Queste provvedono a stampare e firmare i documenti e, dopo averli scansionati, provvedono all'invio degli stessi al mediatore. Il legale dovrà autenticare la sottoscrizione della parte.

Il mediatore verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi sottoscritti e inviati dalle parti con gli originali da lui redatti.

Il mediatore provvede quindi a sua volta a firmarli e ad inviarli alla Segreteria dell'Organismo.

Treviso, lì 4 maggio 2020